

Il Giudice Sportivo Territoriale Area Nord Est,

- letto il ricorso depositato dal Comitato Regionale FISI Friuli Venezia Giulia, in persona del Presidente Maurizio Dunnhofer, in data 8 marzo 2022, prot. n. 2022/067;
- vista la documentazione depositata in data 9 marzo 2022 dalla Commissione Giudici di Gara, prot. n. 2022/072, della gara del settore biathlon, denominata “5^a Tappa Coppa Italia Fiocchi e Campionato Italiano” cod. comp. 41602, disputata sulla pista Viola, nella località di Isolaccia, nel comune di Valdidentro (SO), ed in particolare il referto del Delegato Tecnico FISI del 6 febbraio 2022, nonché l’allegato Verbale del delegato tecnico ed il modulo reclamo di Francesco Berlendis ed il correlato verbale delle decisioni di Giuria;

rileva quanto segue.

Il Presidente del Comitato Regionale FISI Friuli Venezia Giulia, con istanza (prot. n. 2022/067) presentata il data 8 marzo 2022, in relazione alla gara di staffetta del settore biathlon, denominata “5^a Tappa Coppa Italia Fiocchi e Campionato Italiano”, disputata il 6.2.2022 nella frazione di Isolaccia, nel comune di Valdidentro (SO), ha rilevato:

- 1) l’illegittimità della squalifica comminata alla biatleta della Categoria Aspiranti femminili Desiree Ribbi (codice FISI 55149, pettorale n. 11), ultima frazionista della staffetta giunta al traguardo al primo posto. Viene lamentato: *da un lato*, che la biatleta non avrebbe commesso l’infrazione contestata “*asserito cambio di corsia in prossimità del traguardo*”, e *dall’altro lato*, che in ogni caso l’infrazione sarebbe stata ininfluenza sul risultato della gara poiché “*anche se si fosse verificat[a], non avrebbe portato ad alcun beneficio in termini di tempo o di lunghezza del percorso*”;

- 2) l'irregolarità della competizione poiché *“la linea di transito e arrivo, che dovrebbe essere senza soluzione di continuità, era tratteggiata”*;
- 3) la lesione del diritto a proporre reclamo al termine della competizione per la mancata esposizione della classifica provvisoria da parte del Delegato Tecnico Nora Da San Martino, circostanza che avrebbe *“priva[to] la nostra Squadra di poter interporre reclamo”*;

ed ha concluso *“auspico pertanto che siano prese tutte le tutele del caso a salvaguardia dei risultati sportivi dei nostri giovani atleti”*.

Le conclusioni formulate dall'istante non individuano espressamente ed esattamente il provvedimento richiesto al Giudice Sportivo Territoriale. Nonostante ciò, in ragione delle motivazioni esposte dall'istante, lo scrivente Giudice Sportivo Territoriale ritiene che il Comitato Regionale FISU Friuli Venezia Giulia abbia chiesto, con riferimento ai rilievi n. 1) e 3), di attribuire il primo posto in classifica alla squadra squalificata, mentre, con riferimento al rilievo n. 2), di annullare il risultato dell'intera gara di staffetta della Categoria Aspiranti femminili.

Ciò rilevato, lo scrivente Giudice Sportivo Territoriale evidenzia come, ai sensi dell'art. 22, I comma, del Regolamento Giustizia Sportiva del 214 del 31.5.2017, rubricato *“Istanza degli interessati”*, preveda che *“L'istanza deve essere proposta al Giudice sportivo entro tre giorni liberi dal compimento dell'evento; essa contiene l'indicazione dell'oggetto, delle ragioni su cui è fondata e degli eventuali mezzi di prova”*. Il termine di tre giorni indicato dalla norma è perentorio, come si evince dall'utilizzo del verbo *“deve”* da parte della norma.

L'istanza prot. n. 2022/067 risulta essere stata depositata dal Presidente del Comitato Regionale FISU Friuli Venezia Giulia in data 8 marzo 2022, e cioè 30 giorni dopo lo svolgimento dell'evento, svoltosi il 6 febbraio 2022.

L'istanza quindi è stata proposta oltre il termine previsto dal citato art. 22 ed il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile in quanto tardivo.

La declaratoria di inammissibilità dell'istanza proposta dal Presidente del Comitato Regionale FISIFriuli Venezia Giulia preclude la possibilità di esaminare il merito dei motivi sottoposti al Giudice Sportivo Territoriale e rende superflua la necessità di costruire il contraddittorio e di svolgere attività istruttoria.

All'istanza prot. n. 2022/067 depositata non risulta allegato il contributo per l'accesso ai servizi di giustizia previsto dall'art. 8, lett. a) del Regolamento Giustizia Sportiva del 214 del 31.5.2017, pari a 150,00 Euro.

P.Q.M.

Il Giudice Sportivo Territoriale – Area Nord Est

- **dichiara inammissibile** l'istanza prot. n. 2022/067 del Presidente del Comitato Regionale FISIFriuli Venezia Giulia depositata in data 8 marzo 2022.
- **invita** l'istante a versare il contributo per l'accesso ai servizi di giustizia previsto dall'art. 8, lett. a) del Regolamento Giustizia Sportiva del 214 del 31.5.2017, pari a 150,00 Euro.

Milano, lì 10 marzo 2022.

Avvocato Marco Rapini

